

Part time verticale e ciclico: gli effetti previdenziali

**Part time verticale o ciclico:
accredito pieno dei contributi
ai fini pensionistici**

**Part time verticale o ciclico: gli
adempimenti delle parti**

**Part time verticale o ciclico:
riscatto e contributi volontari
ad integrazione**



PREVIDENZA E ASSISTENZA

Part time verticale o ciclico: accredito pieno dei contributi ai fini pensionistici

ABSTRACT

Anche i periodi non lavorati nel part time verticale o ciclico danno diritto all'accredito ai fini del diritto alla pensione, purché la retribuzione non sia inferiore al minimale retributivo annuo (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

La [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di bilancio 2021) ha modificato l'orientamento finora seguito per determinare la valenza contributiva dei periodi di lavoro effettuati con contratto di part time verticale o ciclico.

La norma prevede infatti che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale la cui durata sia concentrata in determinati periodi sia riconosciuto per intero (e non più in proporzione) come utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, a condizione che la contribuzione annua versata sia pari o superiore al minimale annuo utile per determinare l'accredito di 52 settimane. In caso contrario occorre riproporzionare tale contribuzione al minimale settimanale.

L'Inps ha emanato i primi chiarimenti e istruzioni operative con la [circolare 4 maggio 2021, n. 74](#) e con il più recente [messaggio del 3 giugno 2021, n. 2162](#).

L'accredito pieno dei contributi ai fini pensionistici

La nuova norma interviene pertanto sulla determinazione dell'anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione nei casi di part time verticale o ciclico cioè quando il lavoratore effettua la prestazione in alcuni periodi del mese o dell'anno.

Ad es. da aprile a settembre lavora e resta inattivo da ottobre a marzo. Oppure lavora 15 giorni al mese, o a lesi alterni ecc.

Prima dell'intervento della legge di bilancio la regola individuata dall'Inps era basata sul concetto di "settimana retribuita" quale parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale. Pertanto:

- 1) in caso di PT verticale su base settimanale (attività lavorativa per alcuni giorni della settimana a tempo pieno), si accredita una settimana ai fini pensionistici sempreché la retribuzione sia pari o superiore al minimale retributivo dell'anno; questo criterio non è cambiato dopo la riforma e continua ad essere regolato in questi termini;
- 2) nel caso invece di part time verticale o ciclico, come descritto poc'anzi, i periodi di non lavoro non venivano considerati ai fini previdenziale, e pertanto, un lavoratore che svolgeva

la prestazione solo per sei mesi l'anno, ad es, come stagionale, si ritrovava accreditati in estratto conto 26 settimane e non 52.

Quanto indicato va inteso ai fini del diritto alla maturazione dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione (es. i 20 anni per la pensione di vecchiaia o i 41 anni e 10 mesi o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini) per la pensione anticipata).

Novità dal 2021

Con le nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2021, come detto poc'anzi, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463](#) (L. 638/1983).

In quest'ultimo caso pertanto in presenza di una retribuzione non inferiore a 10.724 euro annue (nel 2021) il lavoratore avrà diritto a 52 settimane di accredito nella posizione previdenziale.

Ad esempio

Fino al 31 dicembre 2020 un lavoratore con part time verticale su base ad esempio mensile (che avesse lavorato nei mesi da gennaio a marzo compresi e da ottobre a dicembre compresi) avrebbe avuto diritto a 26 contributi settimanali di accredito pur avendo percepito una retribuzione superiore a 10.724 euro annue. Dal 2021 il lavoratore avrà diritto a 52 settimane accreditate ai fini del diritto alla pensione.

Retribuzione inferiore al minimale

In difetto di una retribuzione pari ad almeno al minimale annuo, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 7, comma 2, del citato D.L. n. 463/1983](#).

Ad esempio

In caso di una retribuzione annua di 8.154 euro, occorre rapportare tale somma per il minimale retributivo settimanale (206,23 euro). Il risultato sarà 40 settimane da accreditare ai fini del conteggio dell'anzianità contributiva utile per il diritto e anche per la misura.

Rapporti interessati

Il nuovo criterio si applica:

- ai contratti in corso al 1° gennaio 2021, per tutto il periodo di durata del contratto anche precedenti l'1.1.2021: previa domanda del lavoratore
- ai contratti stipulati da tale data
- ai contratti precedenti al 2021, già conclusi, previa però domanda all'INPS più relativa documentazione

Effetti sulla pensione

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in questione, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Il riconoscimento di anzianità contributiva può fare sorgere il diritto alla pensione prima delle tempistiche previste, perciò il lavoratore potrà fare domanda di pensione che però avrà sempre una decorrenza non antecedente al 2021.

Ipotizzando che si guadagnino 12 mesi di anzianità contributiva e la pensione anticipata fosse prevista per luglio 2021, il lavoratore ha già perfezionato il requisito, potrà fare domanda di pensione che però non potrà retroagire a prima del gennaio 2021.

SI RICORDA CHE

Ai fini della misura della pensione non cambia nulla rispetto alle innovazioni descritte. Dal momento che stiamo parlando di settimane accreditate teniamo presente che la questione attiene solo la quota retributiva della pensione, perché per quella contributiva si prende in esame solo l'importo dei contributi da accreditare per determinare il montante contributivo. Nella quota retributiva la misura della pensione è legata, tra l'altro, al numero di settimane accreditate che sono sempre calcolate in misura proporzionale rispetto alla riduzione dell'orario di lavoro, sia nel part time orizzontale che verticale di qualsiasi tipologia esso sia. Se l'orario di lavoro, su qualsiasi base (giornaliera, settimanale mensile, ultra mensile) è ridotto (ad es. del 61,5%) le settimane accreditate in estratto conto ai fini della misura saranno 32 e non 52.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Part time verticale o ciclico: gli adempimenti delle parti

ABSTRACT

Per i periodi di part time precedenti il 2021 sia che il rapporto sia ancora in corso o sia cessato possono essere riconosciuti pienamente ai fini della pensione, previa domanda del lavoratore all'INPS (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

La [circolare Inps 4 maggio 2021, n. 74](#), distingue tra:

- periodi di part time successivi al 1° gennaio 2021, in cui le informazioni all'INPS sul tipo e la misura dei part time verticali/ciclici è a carico del datore di lavoro mediante il flusso mensile UniEmens;
- periodi di part time precedenti il 1° gennaio 2021, in cui invece la ricostruzione delle corrette settimane da accreditare è fatta dall'Inps previa domanda del lavoratore.

Periodi successivi al 1° gennaio 2021

Diverse sono le nuove informazioni che i datori di lavoro devono inserire nel flusso UniEmens. Vediamo quelle principali, cioè riferite ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lav. Dipendenti, tenendo conto che quella più innovativa è che il flusso andrà compilato anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa, perché l'obbligo di trasmissione discende dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>:

- < **PercPartTime** >, nell'elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione;
- < **PercPartTimeMese** >, nell'elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all'orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Ne deriva che, nei mesi con prestazione lavorativa per l'intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata. Il valore va espresso in centesimi;
- < **TipoLavStat** >, è stato istituito il nuovo codice "DRoo", che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all'intero mese; eventuali restanti settimane di aspettativa o di congedo non retribuito ricadenti nel mese e privo di tutela figurativa non dovranno essere valorizzate. Non deve essere utilizzato il codice "DRoo" nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del part-time.
- < **TipoCopertura** > di < **Settimana** >, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito "D";
- < **Lavorato** > di < **Giorno** >, dovranno essere valorizzati con "N" i giorni privi di prestazione

lavorativa a motivo del part-time.

Infine nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito ad un contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare l'evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per l'implementazione del flusso. Invece per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all'invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l'elemento < Mese Precedente > o inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

Part time in itinere al 1° gennaio 2021

Si tratta dei rapporti sorti come part time verticale/ciclico instaurati prima del 2021 che proseguono dopo tale data. Il lavoratore deve fare domanda alla Struttura territoriale competente all'INPS per residenza, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall'attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato alla circolare ovvero, da una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ciò perché l'INPS deve essere in grado di individuare i periodi di non lavoro collegati al part time e i periodi non lavorati né retribuiti frutto di una aspettativa o di un congedo senza retribuzione.

Part time esauriti al 1° gennaio 2021

Si tratta dei contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all'entrata in vigore della medesima norma cioè prima del 1° gennaio 2021.

Il lavoratore deve fare domanda, entro il limite di prescrizione di 10 anni, alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE).

Anche in questo caso deve allegare attestazione o autodichiarazione del datore di lavoro non lavoratori per PT verticale sui periodi interessati. Per le imprese cessate, il lavoratore presenta autocertificazione.

Inoltre, qualora l'interessato abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un'unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Attestazione del datore di lavoro

Ecco di seguito l'attestazione richiesta al datore di lavoro da allegare alla domanda del lavoratore.

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto _____ (oppure intermediario) _____

ATTESTA

che il Sig. (cognome e nome) _____

È/è stato dipendente dal _____ al _____ con rapporto di lavoro part time verticale e/o ciclico (come da contratto allegato), con la percentuale di %

senza soluzione di continuità OVVERO

All'interno del rapporto di lavoro part time verticale e/o ciclico sono presenti periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (diversi dai periodi non lavorati in ragione del part time):

• dal _____ al _____

• dal _____ al _____

• dal _____ al _____

Il rapporto di lavoro è cessato in data _____

SI RICORDA CHE

Contenzioso in atto - I ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità contributiva all'interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all'interno della **sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. II, n. 395/08** saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l'iter procedurale indicati in precedenza. Se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, qualora gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d'archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell'implemento, non dovrà essere allegata alcuna documentazione.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Part time verticale o ciclico: riscatto e contributi volontari ad integrazione

ABSTRACT

I periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non è stata prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time verticale o ciclico possono essere coperti con onere a carico del lavoratore, in modo da riconoscerne la valenza piena sia ai fini del diritto che della misura della pensione (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

La [circolare 4 maggio 2021, n. 74](#) dell'Inps fa salva la possibilità, prevista dall'[art. 8, D.Lgs. 564/1996](#), di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi dell'[articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020](#).

Vediamo in breve le differenze tra i due strumenti richiamati per andare a coprire eventuali vuoti contributivi tenendo conto che le modalità e l'effetto sono li stessi.

Dopo la riforma vediamo quali sono i periodi che gli interessati sono disposti a "coprire" in modo da arrivare ad avere un accredito di 52 settimane:

- ai fini del diritto alla pensione si tratta di quei periodi in cui la retribuzione corrisposta è inferiore al minimale e che pertanto comporta un accredito proporzionale;
- ai fini della misura tutti i periodi part time da quelli orizzontali a quelli verticali/ciclici sono accreditati in proporzione, pertanto l'operazione di versamenti volontari o riscatto avrà lo scopo di completare fino a 52 le settimane accreditate per calcolare la quota retributiva.

Versamenti volontari

I versamenti volontari ad integrazione vanno richiesti da chi è in possesso di un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda. Occorre presentare una domanda all'INPS di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CU riferita all'anno interessato (es. periodi part time da coprire relativi al 2020 – la data di scadenza della consegna della CU è stata il 31 marzo 2021 – la domanda di versamenti volontari integrativi va presentata entro il 31 marzo 2022).

Il costo della copertura si basa sulla determinazione del valore della retribuzione media settimanale moltiplicata per il numero di settimane da coprire. A sua volta la retribuzione media settimanale si determina dividendo l'importo complessivo delle retribuzioni relative all'anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione accreditate in estratto conto.

Riscatto

La facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versamento di contribuzione volontaria secondo le regole della [legge 18 febbraio 1983, n. 47](#) a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo pensionistico di appartenenza almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda ([INPS, gestione ex Inpdap, circ. 9/1997](#)).

Ai fini della determinazione dell'onere di riscatto, va innanzitutto considerato che si tratta di periodi ([art. 8, D.Lgs. 564/1996](#)) successivi al 31 dicembre 1996.

Pertanto, l'onere dipende da come vanno considerati ai fini pensionistici:

- 1) se il lavoratore ha già accreditato non meno di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, quei periodi da riscattare (dal 1997 al 31 dicembre 2011) saranno valutabili nel sistema retributivo della pensione e pertanto l'onere sarà pari alla riserva matematica ai sensi dell'[art. 13 della legge 1338/1962](#);
- 2) se invece si tratta di periodi valutabili nel sistema contributivo l'onere sarà determinato col sistema a percentuale.

Quest'ultimo meccanismo si basa pertanto sulla seguente sequenza di calcoli:

- si applica l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso (es. nel Fpld, il 33%);
- la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo stesso;
- il contributo così calcolato su base annua in quanto la retribuzione è quella corrispondente a 12 mesi è necessariamente da rapportare al periodo da riscattare.

Così se si devono coprire 26 settimane di un part time verticale inerenti ad un determinato anno (es. il 2012) ai fini della misura della pensione, si applica il 33% alla retribuzione degli ultimi 12 mesi andando a ritroso (es. 35.000 euro), pari a 11.550 da rapportare a 26 settimane. Il risultato sarà di 5.775 euro.

SI RICORDA CHE

I versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica. Ciò significa che coloro che hanno già attivato una delle due operazioni di versamenti volontari o di riscatto con cui ha coperto o integrato alcune settimane di pregressi rapporti part time, non potrà chiederne la revoca con la restituzione di quanto versato, per utilizzare le nuove regole. Quei versamenti risultano acquisiti alla posizione individuale del lavoratore. Gli oneri della contribuzione volontaria o del riscatto sia che vengano versati in un'unica soluzione che ratealmente sono deducibili dal reddito personale sempreché lo stesso sia capiente. Pertanto, lo stesso costo potrà essere in parte recuperato in una percentuale variabile, corrispondente allo scaglione fiscale in cui si colloca il contribuente.